

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica
(RUBERTI)**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(DE MICHELIS)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(CIRINO POMICINO)**

**col Ministro del Tesoro
(CARLI)**

**col Ministro della Difesa
(ROGNONI)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BODRATO)**

**col Ministro della Marina Mercantile
(FACCHIANO)**

**col Ministro delle Partecipazioni Statali
(ANDREOTTI)**

**col Ministro della Sanità
(DE LORENZO)**

**e col Ministro dell'Ambiente
(RUFFOLO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1991

**Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica
e tecnologica in Antartide**

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 10 giugno 1985, n. 284, ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide nel periodo 1985-1991 al «fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre del 1959». L'adesione al trattato risale al 1981 (legge 29 novembre 1980, n. 963).

Nell'adottare il trattato i dodici paesi (Argentina, Australia, Belgio, Cile, Francia, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Sud Africa, URSS, Regno Unito, Stati Uniti) che avevano svolto ricerche in Antartide nel quadro dell'anno geofisico internazionale del 1957 intesero riconoscere l'interesse di tutto il mondo a che l'Antartide non fosse teatro di controversie internazionali ma piuttosto un territorio in cui fosse possibile svolgere soltanto attività pacifiche, in particolare quelle di ricerca scientifica di cui si stabiliva la piena libertà, in un quadro di ampia collaborazione internazionale.

La legge n. 284 del 1985 oltre a fornire alla comunità scientifica i mezzi per contribuire, come desiderato, all'esplorazione scientifica del continente, si poneva anche l'obiettivo politico di consentire al paese di partecipare nella veste di parte consultiva e non come semplice osservatore alla fase di negoziazione del futuro assetto del trattato oltre il 1991. Sono definite parti consultive quelle parti contraenti che, sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, hanno diritto a nominare rappresentanti a partecipare alle riunioni solo «per tutto il tempo in cui tale parte contraente dimostri il proprio interesse nell'Antartide conducendo sostanziali attività di ricerca scientifica in tale territorio». I paesi firmatari sono parti consultive di diritto.

In forza dell'avvio del programma e sulla base dei risultati scientifici ottenuti nei primi anni di attività il nostro paese ha

potuto dimostrare in solo due anni di aver soddisfatto gli obblighi del trattato e aver riconosciuto lo *status* di parte consultiva in occasione della XIV Riunione ordinaria tenutasi a Rio de Janeiro nel settembre del 1987. Analogo riconoscimento è stato ottenuto sul piano scientifico l'anno successivo con l'ammissione in qualità di *Full Member* allo SCAR (*Scientific Committee on Antarctic Research*), comitato istituito dall'ICSU (*International Council of Scientific Union*) e che di fatto è l'organo di consulenza scientifica del trattato.

Le grandi problematiche sui cambiamenti climatici globali, non solo quelle che hanno maggiormente colpito l'opinione pubblica in questi ultimi anni quali effetto serra e buco dell'ozono, hanno accresciuto l'interesse per la ricerca in Antartide in quanto è ormai acquisito che questo territorio svolge un importante ruolo di controllo sui meccanismi a scala mondiale.

Il dibattito sul futuro dell'Antartide si è aperto sostanzialmente in occasione della XV Riunione ordinaria, Parigi ottobre 1989, con la presentazione da parte di Francia e Australia di una proposta di riservare l'Antartide a parco naturale mondiale escludendo la possibilità di ogni attività di tipo commerciale. Contemporaneamente i due paesi hanno comunicato la decisione di non ratificare la Convenzione sulle risorse minerarie impedendone di fatto l'entrata in vigore. Posizione che il Governo italiano, facendo proprie le indicazioni di mozioni parlamentari, discusse alla Camera dei deputati il 26 settembre 1989, ha inteso condividere coerentemente con l'ampia attenzione posta sin dall'inizio delle attività alla preservazione e alla minimizzazione dell'impatto sull'ambiente e allo studio degli inquinanti.

Pur con una forte diversità di impostazione le posizioni degli Stati membri conver-

gono sull'esigenza di perseguire con assoluta priorità l'obiettivo di definire un sistema omnicomprensivo di protezione dell'ambiente antartico e degli ecosistemi associati al fine di assicurare che le attività umane, qualunque ne sia la natura, non possano avere impatti negativi o compromettere i valori scientifici, estetici e naturali del territorio. Per esplorare e discutere tutte le proposte sul tappeto si è deciso a Parigi, con specifica raccomandazione, la convocazione di una riunione straordinaria *ad hoc* (tenutasi a Santiago del Cile nel novembre 1990).

Per poter contribuire in maniera incisiva, e non porsi in una posizione marginale, ad un dibattito di così grande importanza è necessario poter fornire la garanzia che l'Italia intende continuare a svolgere ricerca in Antartide e quindi mantenere lo *status* di parte consultiva anche dopo il 1991.

Con il presente disegno di legge si vuole perciò assicurare la prosecuzione del programma nazionale secondo le aspettative della nostra comunità scientifica.

Sul piano scientifico, in linea con la tendenza in atto a livello mondiale, si intende stimolare un sempre più ampio inserimento nei grandi progetti strategici internazionali e dare un forte impulso anche alle collaborazioni di tipo bilaterale.

Sul piano logistico nei prossimi anni il programma sarà caratterizzato dalla realizzazione della base invernale, intesa come prova tangibile della capacità del paese di gestire situazioni complesse in ambiente ostile ma soprattutto come prototipo di un nuovo modo di essere presenti in Antartide attraverso la gestione a distanza di laboratori tecnologicamente complessi, dotati di strumentazione robotizzata e automatizzata che consenta la raccolta e la trasmissione dei dati in tempo reale in Italia. In questo campo si aprono importanti prospettive di collaborazione con altri settori come quello spaziale che devono affrontare problemi analoghi.

La realizzazione della base invernale avrà effetti significativi su tutto il sistema di supporto logistico che dovrà essere potenziato per quanto riguarda la sua capacità

operativa in loco e che dovrà sfruttare al massimo i vantaggi derivanti della collaborazione e del coordinamento con gli altri paesi (Stati Uniti, Nuova Zelanda, Germania federale) operanti nell'area del Mare di Ross.

Un altro aspetto importante è quello dei mezzi navali. In passato si è fatto ricorso ad armamento straniero con notevole esborso di valuta. Una prima importante ma parziale soluzione si è raggiunta con l'acquisizione in proprietà da parte dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste di una nave di ricerca polare, ribattezzata OGS-Explora, costruita in Germania appositamente per ricerche di geofisica.

L'aumento della domanda, legato all'accresciuto numero dei paesi operanti in Antartide, renderà sempre più difficile e costoso il noleggio dei mezzi navali. Per superare tale difficoltà, scartata almeno per il momento l'ipotesi di gestione diretta da parte del programma, si ritiene che la soluzione ottimale sia quella di stimolare attraverso una offerta di «noleggio pluriennale» il sistema armatoriale italiano ad attrezzare una nave con caratteristiche tecniche tali da soddisfare le esigenze del progetto.

L'articolo 1 autorizza la prosecuzione delle attività scientifiche e tecnologiche in Antartide sulla base di programmi quinquennali al fine anche di continuare ad assicurare la partecipazione dell'Italia al trattato Antartico.

L'articolo 2 conferma la validità delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284, per il programma di attività 1985-1991 e ne stabilisce l'applicabilità ai futuri programmi quinquennali. In particolare, in considerazione dei buoni risultati ottenuti, viene confermato il ruolo degli enti responsabili dell'attuazione ed il contributo del Ministero della difesa. Per stimolare i nostri ricercatori ad un sempre più forte inserimento nel contesto scientifico internazionale si è previsto che una quota significativa, non inferiore al 20 per cento, del finanziamento destinato ai programmi di ricerca sia riservata a quelli proposti in collaborazione internazionale.

In considerazione del fatto che per la comprensione di alcune problematiche scientifiche si rende necessario confrontare od integrare i dati con quelli raccolti in altri siti, particolarmente nella zona artica ed in quella immediatamente al di sopra del 60° parallelo, si prevede che nel programma possono anche essere inseriti temi da svolgere al di fuori del territorio antartico in funzione di un approccio organico e complessivo a determinate problematiche scientifiche.

All'ultimo punto si conferma l'obbligo di autorizzazione preventiva per tutte le altre spedizioni od attività intraprese all'esterno dei programmi nazionali.

Per tener conto della istituzione con legge 9 maggio 1989, n. 168, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alla luce anche dell'importanza che rivestono in Antartide le problematiche ambientali, l'articolo 3 modifica opportunamente la composizione del Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide e della commissione scientifica nazionale per l'Antartide. Per quanto riguarda la composizione di quest'ultima è da intendersi che la nomina dei tre esperti, di norma individuati tra professori universitari, è di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Con l'articolo 4 si inserisce, come norma transitoria motivata sull'esigenza di avviare la programmazione delle spedizioni con sufficiente anticipo, l'autorizzazione ad effettuare la spedizione per la campagna 1991-1992 sulla base delle linee program-

matiche del programma pluriennale 1985-1991, approvato dal CIPE in data 3 luglio 1986, e con le modalità di cui all'articolo 6 della legge n. 284 del 1985, senza attendere l'approvazione del nuovo programma quinquennale.

L'articolo 5 getta le basi di un Museo nazionale dell'Antartide, orientando e finanziando le attività già avviate dalle università di Trieste, Genova e Siena per la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide. Si consente inoltre al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di far fronte direttamente agli obblighi derivanti dalla partecipazione ad organismi internazionali.

L'articolo 6 reca l'autorizzazione di spesa, per il periodo dal 1991 al 1996, per complessivi 390 miliardi di lire. La spesa è determinata in 50 miliardi di lire per l'anno 1991, 55 miliardi di lire per il 1992 e 60 miliardi di lire per il 1993; ad essa si provvede mediante trasferimento dell'apposito accantonamento iscritto nei fondi globali. A partire dal 1994 le quote annuali saranno determinate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti annuali saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I fondi trasferiti all'ENEA per l'attuazione dei programmi saranno, come in passato, gestiti dall'ente con l'osservanza del proprio regolamento per la gestione contabile e finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 6, comma 1, dispone un'autorizzazione di spesa di lire 390 miliardi per il periodo dal 1991 al 1996.

La previsione risulta dalla somma dei costi per sei spedizioni e per la progettazione e l'avvio della realizzazione di una base automatizzata invernale.

1) **Spedizioni**

L'esperienza maturata nell'ultimo quinquennio induce a valutare i costi di una spedizione in Antartide, a prezzi correnti, in circa 45 miliardi di lire.

Si riporta di seguito una stima delle principali voci di spesa (in milioni di lire), che prende a riferimento l'ultima campagna effettuata:

A) *Logistica*

Noleggio mezzi navali e aerei, e relative assicurazioni ..	14.000
Equipaggiamento individuale e da campo (per n. 150 unità: cfr. successivo punto B)	250
Comunicazioni (apparecchi radio, ricetrasmittitori ed apparati di radioassistenza al volo).....	900
Sviluppo immagine	300
Materiali di consumo e combustibile	1.500
Manutenzioni	650
Azioni di supporto	350
Oneri finanziari	200
Totale A ...	18.150

B) *Personale*

Il personale partecipante alla spedizione non dovrebbe superare le 150 unità, con una leggera riduzione rispetto alle spedizioni precedenti. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 284 del 1985, richiamato dall'articolo 2 del disegno di legge, il trattamento economico, accessorio e previdenziale del personale impegnato nelle attività in territorio antartico è fissato con apposito regolamento dal Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate. Le previsioni di spesa si basano sull'attuale regolamento.

Indennità, missione e assicurazioni	5.500
Accertamenti medici	270
Selezione e addestramento	80
Totale B ...	5.850

C) *Base antartica*

Manutenzione base estiva	900
Totale C ...	900

D) *Programmi di ricerca scientifica e tecnologica*

L'ultimo programma esecutivo approvato (1990-91) riporta, per questa voce, spese per 24.400 milioni di lire, comprensivi però di oltre 4.000 milioni da destinarsi a studi preliminari per la base invernale. Poichè gli oneri per la base sono indicati al successivo punto 2), si può prevedere, per i programmi di ricerca scientifica e tecnologia, un onere di 20.000 milioni di lire.

Totale D ...	20.000
--------------	--------

E) *Spese da sostenersi da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Obblighi derivanti dalla partecipazione ad organismi internazionali	100
Totale E ...	100

TOTALE GENERALE ...	45.000
---------------------	--------

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 - contributi alle Università di Trieste, Genova e Siena per iniziative di informazione e divulgazione - sono valutabili sulla base di quanto le università hanno già realizzato negli ultimi anni, in circa 300 milioni annui. Tali iniziative rientrano tra quelle indicate come «sviluppo immagine» o costituiscono logica continuazione dei «programmi di ricerca scientifica e tecnologica» e i costi relativi trovano perciò copertura nelle corrispondenti previsioni di cui ai precedenti punti A) e D).

2) **Base invernale automatizzata**

Per la base, da realizzare secondo gli obiettivi e con le caratteristiche indicate nella relazione al disegno di legge, la stima dei costi può farsi con una certa attendibilità solo per i primi tre anni; la precisa valutazione degli oneri finanziari relativi alle successive fasi di sviluppo dovrà essere eseguita nell'ambito delle attività della fase iniziale del progetto.

Comunque, al livello attuale delle conoscenze, è ragionevole prevedere che nel periodo considerato, 1991-1996, l'impegno globale sarà dell'ordine di 100 miliardi, mentre il costo complessivo della realizzazione può essere previsto in 200 miliardi di lire.

Si riportano di seguito le previsioni di spesa per la progettazione e l'avvio della realizzazione della base, per gli anni dal 1991 al 1993.

Nella colonna dei costi per il personale si indicano tra parentesi, gli anni/uomo che si prevede occorrono per lo svolgimento di ogni attività; il costo medio di un anno/uomo in 125 milioni.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATTIVITÀ	COSTI (in milioni di lire)		
	Personale	Funz.	Strutture
Anno 1991:			
1) Definizione dell'architettura dei moduli funzionali e delle relative specifiche di progetto .	500 (4)	-	-
2) Approntamento strumenti gestionali e di pianificazione. Automazione ufficio tecnico	250 (2)	100	150
3) Simulazioni di sistema e analisi di guasto	250 (2)	200	-
4) Analisi tecnologiche	750 (6)	200	-
5) Definizione dettagliata del programma di progetto per la fase 2	250 (2)	100	-
6) Progettazione primo gruppo di moduli funzionali relativi alla configurazione iniziale di base	1.250 (10)	250	-
7) Qualifiche dei fornitori	250 (2)	-	-
8) Avvio costruzione primo gruppo di moduli ..	-	-	500
<i>Totale</i> . . .	3.500	850	650
TOTALE ANNO 1991 . . .	5.000		
Anno 1992:			
1) Simulazioni di sottosistema e analisi affidabilità	750 (6)	100	-
2) Analisi tecnologiche	750 (6)	500	-
3) Completamento progettazione moduli funzionali relativi alla configurazione iniziale di base	2.500 (20)	250	-
4) Qualifica dei fornitori	250 (2)	-	-
5) Costruzione primo gruppo di moduli	-	-	3.500
<i>Totale</i> . . .	4.250	850	3.500
TOTALE ANNO 1992 . . .	8.600		
Anno 1993:			
1) Simulazioni di sottosistema e analisi affidabilità	500 (4)	100	-
2) Progettazione infrastrutture e moduli	1.250 (10)	400	300
3) Sviluppo e gestione ufficio tecnico	500 (4)	100	200
4) Qualifica dei fornitori	250 (2)	100	-
5) Costruzione di moduli	500 (4)	300	5.000
6) Tests strutturali e climatici	250 (2)	200	300
7) Tests funzionali	250	200	100
8) Addestramento e documentazione	500 (4)	300	200
9) Sviluppi strutture informatiche e comunicazioni	500 (4)	200	500
<i>Totale</i> . . .	4.500	1.900	6.600
TOTALE ANNO 1993 . . .	13.000		

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulla base di tali previsioni si giunge a determinare la spesa derivante dall'attuazione della legge, per i primi tre anni, in 50 miliardi per il 1991, 55 miliardi per il 1992 e 60 miliardi per il 1993 (articolo 6, comma 2), secondo il seguente prospetto, che tiene conto, per le spedizioni 1992 e 1993, dell'aumento dei costi, sia pure contenuto al di sotto del prevedibile tasso di inflazione.

	Anno 1991	Anno 1992	Anno 1993
Spedizioni	45.000	46.400	47.000
Base	5.000	8.600	13.000
<i>Totali ...</i>	50.000	55.000	60.000

Per gli anni 1994, 1995 e 1996 la spesa viene a determinarsi nei termini seguenti:

1) *Spedizioni*: sulla base degli elementi che si sono indicati con riferimento al triennio 1991-1993, è ipotizzabile che la spesa venga ad attestarsi su importi di poco superiori ai 50 miliardi.

2) *Base*: pur con l'approssimazione inevitabile in un progetto di tale complessità, e con le incognite derivanti dall'andamento dei costi, si può ipotizzare, per il prosieguo della realizzazione della base, il seguente piano finanziario:

ATTIVITÀ	COSTI (in milioni di lire)		
	Personale	Funz	Strutture
Anni 1994-1996:			
1) Gestione ufficio tecnico	500 (4)	500	-
2) Simulazioni di sistema e sottosistema; analisi funzionali; addestramento degli operatori	3.250 (26)	650	100
3) Progettazione e costruzione dei moduli per l'insediamento umano	2.000 (16)	1.100	40.400
4) Costruzione e collaudo del secondo gruppo di moduli per i laboratori automatici	1.000 (8)	250	23.650
<i>Totali ...</i>	6.750	2.500	64.150
		73.400	

Le previsioni di spesa del periodo considerato dalla norma finanziaria possono pertanto essere riassunte nel prospetto seguente, cui si aggiunge, per esigenza di completezza, la spesa necessaria all'ultimazione della base, che formerà oggetto del programma successivo.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Spedizioni	Base	Totali
1991	45.000	5.000	50.000
1992	46.400	8.600	55.000
1993	47.000	13.000	60.000
1994-1996	151.600	73.400	225.000
<i>Totali 1991-1996 ...</i>	290.000	100.000	390.000

Giova precisare che l'andamento crescente della spesa per la base invernale, dopo il terzo anno, è motivato da obiettive esigenze tecniche legate alla costruzione delle strutture: una diversa modulazione della spesa, con riferimento ad un arco temporale molto più lungo di quello previsto, comporterebbe inutili diseconomie.

Si deve avvertire peraltro che, in virtù di accordi internazionali in fase di avanzata discussione, sarà possibile, ricercare, per le realizzazioni della base, collaborazioni con altri paesi, che consentirebbero una diversa ripartizione dell'onere finanziario.

Si richiama in ogni caso l'attenzione sulla circostanza che, a base ultimata, la spesa si attesterà a regime su livelli assai più bassi per le necessità dell'attività di ricerca scientifica e del relativo supporto logistico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. In coerenza con la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato con legge 29 novembre 1980, n. 963, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del trattato stesso, è autorizzata, sulla base di programmi quinquennali, l'effettuazione di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide.

Art. 2.

1. Per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei programmi quinquennali di cui all'articolo 1 e dei programmi esecutivi annuali si applicano le disposizioni contenute, con riguardo al programma nazionale di ricerche in Antartide per il periodo 1985-1991, negli articoli 2, 3, 4, e 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta al CIPE ogni tre anni il programma del successivo quinquennio, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnica.

3. I programmi quinquennali devono indicare la quota riservata alle ricerche da effettuare nell'ambito di collaborazioni internazionali non inferiore di norma al 20 per cento. Lo svolgimento di alcuni temi di ricerca fuori dal territorio antartico può essere autorizzato se necessario ad assicurare un approccio organico e complessivo a problematiche scientifiche direttamente connesse con il programma.

4. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, non comprese nei programmi di cui all'articolo

1, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità di cui all'articolo 5 della citata legge n. 284 del 1985.

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

- a) Ministero degli affari esteri;
- b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- c) Ministero del tesoro;
- d) Ministero della difesa;
- e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f) Ministero della marina mercantile;
- g) Ministero delle partecipazioni statali;
- h) Ministero della sanità;
- i) Ministero dell'ambiente;
- l) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2. La commissione scientifica nazionale per l'Antartide di cui all'articolo 4 della citata legge n. 284 del 1985 è integrata da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

Art. 4.

1. In attesa dell'approvazione del nuovo programma quinquennale, è autorizzata l'effettuazione di una spedizione in Antartide per la campagna 1991-1992, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284, e sulla base dei contenuti scientifici del programma 1985 - 1991 approvato dal CIPE con delibera del 3 luglio 1986.

Art. 5.

1. In attesa dell'istituzione di un Museo nazionale dell'Antartide, sono concessi contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 6, alle Università di Trieste, Genova e Siena per la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle università interessate, sentita la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide, definisce annualmente, con proprio decreto, la misura dei contributi di cui al comma 1, nel limite di lire 300 milioni, i programmi e i tempi di realizzazione delle iniziative, le eventuali forme di collaborazione con altre università, enti ed istituti di ricerca. Con il medesimo decreto è determinata, nel limite di lire 100 milioni annue, la somma necessaria a far fronte agli obblighi derivanti dalla partecipazione ad organismi internazionali.

Art. 6.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 390 miliardi per il periodo 1991-1996, da iscrivere in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I fondi trasferiti all'ENEA, in quanto responsabile dell'attuazione dei programmi nazionali, sono gestiti dall'ente con l'osservanza del proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, a lire 55 miliardi per l'anno 1992 e a lire 60 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Nuovo programma quinquennale di ricerche in Antartide». Le quote annue relative agli anni 1994, 1995 e 1996 sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.